

**Processo civile** - Opposizione agli atti esecutivi - Sospensione dei termini nel periodo feriale - Operatività - Esclusione.

**Processo civile** - Giudice dell'esecuzione - Termine assegnato per l'introduzione della fase di merito ex art. 618 c.p.c. - Inosservanza - Improcedibilità dell'esecuzione.

**Tribunale di Forlì - 29.11.2019 n. 1031 - Dr. Chiarini - C.D.S. (Avv. Tabanelli) - INPS (Avv.ti Ciarelli, Vestini).**

*Le opposizioni agli atti esecutivi sono sottratte all'operatività della disciplina della sospensione dei termini nel periodo feriale sia con riferimento alla fase sommaria sia con riguardo alla fase a cognizione piena, nel suo dipanarsi nei successivi gradi, fino al giudizio di cassazione.*

*Costituendo le opposizioni ex art. 615 secondo comma c.p.c. e 617 secondo comma c.p.c. un giudizio unitario sebbene a struttura bifasica, il mancato rispetto del termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione ex art. 618 c.p.c. per l'introduzione della fase di merito determina l'improcedibilità dell'opposizione.*

FATTO e DIRITTO – 1. Parte opponente, con atto di citazione ritualmente notificato a parte opposta, ha introdotto il presente giudizio di merito ex art. 618 c.p.c. a seguito della fase cautelare svoltasi innanzi al Giudice dell'esecuzione.

Rappresenta l'opponente che in data 29.3.2018 gli è stata notificata a mezzo pec l'ordinanza di vendita dei beni oggetto della procedura esecutiva mobiliare R.G. n. 250/2018 e di aver proposto opposizione a tale ordinanza in quanto il pignoramento è stato eseguito in data 9.1.2018, mentre l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 8.3.2018 e l'istanza di vendita è stata depositata in data 13.3.2018 e dunque ben oltre il termine di 45 gg. previsto dall'art. 497 c.p.c.. A nulla rileva il fatto che il verbale di pignoramento sia stato consegnato dall'ufficiale giudiziario al creditore procedente solo in data 7.3.2018 perché il termine di cui all'art. 497 c.p.c. non è soggetto a interruzione né a sospensione, né controparte ha dimostrato di essersi attivata in epoca anteriore alla scadenza per il recupero del verbale di pignoramento, così che non possa nemmeno esserci impossibilità non imputabile al creditore procedente.

2. Resiste parte opposta, in sintesi: i) eccependo che la presente fase di merito è stata instaurata tardivamente. Infatti l'ordinanza del giudice dell'esecuzione di sospensione del processo esecutivo è stata comunicata dalla cancelleria il 24.7.2018, mentre l'atto di citazione introduttivo della fase di merito è stato notificato in data 14.12.2018 e la causa iscritta a ruolo il 22.12.2018, dunque ben oltre il termine di 120 giorni; ii) eccependo l'incompetenza del giudice adito, per essere competente il giudice del lavoro; iii) osservando che il termine di 45 giorni per la presentazione dell'istanza di vendita è stato rispettato, poiché decorre dal momento di consegna del verbale di pignoramento da parte dell'ufficiale giudiziario al creditore procedente, in ragione del combinato disposto degli artt. 497 e 518 sesto comma c.p.c..

3. Istruita la causa, dato che la natura delle questioni lo consentiva, veniva disposta la decisione nelle forme dell'art. 281 *sexies* c.p.c. con lettura del dispositivo e della concisa enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

4. L'opposizione è improcedibile per quanto segue.

4.1. L'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione disponeva la sospensione del processo esecutivo e concedeva 120 giorni per l'instaurazione della fase di merito è stata notificata in data 24.7.2018 (circostanza non contestata).

4.2. L'atto di citazione è stato consegnato agli ufficiali giudiziari per la notifica in data 13.12.2018 e notificato in data 14.12.2018.

4.3. La tardività o la tempestività dell'instaurazione della fase di merito, dipende dunque dalla risoluzione della questione se in materia di opposizione agli atti esecutivi trovi applicazione la sospensione feriale dei termini.

L'articolo 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742, reca la generale previsione di sospensione dei termini nel periodo feriale, ma il successivo articolo 3 aggiunge che: *"In materia civile, l'art. 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12, nonché alle controversie previste dagli artt. 429 e 459 c.p.c."*.

L'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario, a propria volta, è così formulato: *"Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali ordinari trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all'esecuzione, nonché quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti"*.

Le opposizioni esecutive in generale, pertanto, ivi comprese le opposizioni proposte prima dell'inizio dell'esecuzione (Cass. 19 marzo 2010, n. 6672), sono sottratte all'operatività della disciplina della sospensione dei termini durante il periodo feriale sia con riferimento alla fase sommaria che con riguardo alla fase a cognizione piena (Cass. 9 giugno 2010, n. 13928), nel suo dipanarsi nei successivi gradi, fino alla fase di cassazione (Cass. 2 marzo 2010, n. 4942; Cass. 16 gennaio 2007 n. 749; Cass. 8 febbraio 2006 n. 2636; Cass. 15 marzo 2006, n. 5684; Cass. 31 gennaio 2006, n. 2140).

4.4. Da quanto detto consegue la tardività dell'introduzione della fase di merito.

Ci si deve domandare cosa comporti il mancato rispetto del termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione sulla base dell'art. 618 c.p.c..

Atteso che, per opinione ormai consolidata, le opposizioni ex artt. 615 secondo comma c.p.c. e 617 secondo comma c.p.c. costituiscono un giudizio unitario, sebbene a struttura bifasica, deve ritenersi che il mancato rispetto del termine perentorio attribuito per l'introduzione della fase di merito, determini l'improcedibilità dell'opposizione.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, considerato il valore della controversia, la complessità della medesima ed ogni altro elemento ivi indicato. Segnatamente vengono liquidate in dispositivo con riferimento alle fasi di studio, introduttiva e decisionale ma non a quella istruttoria non essendovi stata, applicando lo scaglione da 1.100,01 euro a 5.200,00 euro con riduzione del 50% attesa la brevità e semplicità dell'attività difensiva svolta.

*(Omissis)*

---